



COMUNE DI GIRASOLE

PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 31 del 28/10/2020	Oggetto: INTERPRETAZIONE AUTENTICA NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE ZONA "A" "B" "C".
--	--

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventotto** del mese di **ottobre** alle ore **18:20** nella sala delle adunanze del Comune, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in **prima convocazione**, in sessione Straordinaria e in seduta Pubblica.

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	CONGIU GIANLUCA	Si	
Consigliere Comunale	BALLOI GIAN BASILIO		Si
Consigliere Comunale	DEIANA FABIOLA		Si
Consigliere Comunale	DEMURTAS VALENTINA		Si
Presidente del Consiglio Comunale	ENNE GIOVANNI	Si	
Consigliere Comunale	FANNI CHIARA STELLA	Si	
Consigliere Comunale	LADU MARIO	Si	
Consigliere Comunale	MURA MARIA MERCEDE	Si	
Consigliere Comunale	MURGIA LUCIA	Si	
Consigliere Comunale	MURRU GIOVANNI SALVATORE	Si	
Consigliere Comunale	PIRAS LODOVICO	Si	
Consigliere Comunale	SUGAMELE NICOLETTA		Si
Consigliere Comunale	TODDE FREDERIC ERMINIO		Si

Presenti: **8**

Assenti: **5**

Risultato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **Enne Giovanni** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio Comunale**.

Assiste il **Segretario Comunale Dott.ssa Busia Giovannina**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Viste:

- la deliberazione di C.C. n° 11 del 07.06.2001 annullata parzialmente dal CO.RE.CO. di Cagliari nella seduta del 18.07.2001 e n° 21 del 14.11.2001 dichiarata esente da vizi è stato approvato, il vigente Piano Urbanistico Comunale pubblicato sul BURAS n° 6 del 18.02.2002;
- la deliberazione di C.C. 009 del 07.04.2017, esecutiva nelle forme di legge, con la quale si procedeva all'adozione del PUC in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale e al piano di assetto idrologico;
- la deliberazione di C.C. n° 3 del 28.01.2020 "Riadozione Puc Adeguamento Al Piano Paesaggistico Regionale Al Piano Di Assetto Idrogeologico Riadozione Vas Relazione Di Sintesi Non Tecnica E Rapporto Ambientale) Per Le Sole Parti Variate A Seguito Delle Osservazione Della RAS".
- La deliberazione di C.C. n. 25 del 29.11.2019 "Interpretazione Autentica Norme Tecniche Di Attuazione Zona B"

Considerato che le norme di attuazione per quanto concerne le distanze dagli edifici in zona "A" "B" "C" del PUC in vigore e di quello adottato;

Dato atto che diversi lotti edificabili ricadenti in zone omogenee "A" "B" "C" hanno l'aggettivo impossibilità di edificare, mantenendo la distanza minima dal confine stabilita nelle norme di attuazione;

Considerato che il Decreto Assessore EE.LL. finanze e Urbanistica n. 2266/U del 20.12.1983 in tema di distanze all'art. 5 così disciplina:

- zona "A" – "Per eventuali trasformazioni o nuove costruzioni, quando siano ammesse in sede di piano attuativo, l'altezza massima di edificio non può superare l'altezza degli edifici circostanti di carattere storico-artistico o ambientale e le distanze tra gli edifici, ove non sia tecnicamente opportuno costruire sul confine, non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra gli edifici preesistenti, computate senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale".
- zona "B" – "Nelle zone inedificate esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto o risultanti libere in seguito a demolizione, contenute in un tessuto urbano già definito e consolidato, che si estendono sul fronte stradale o in profondità per una lunghezza inferiore a mt 24 per Comuni della I e II classe e a mt. 20 per quelli della III e IV classe, nel caso di impossibilità di costruire in aderenza, qualora il rispetto delle distanze tra pareti finestrate comporti l'inutilizzazione dell'area o una soluzione tecnica inaccettabile, il Comune può consentire la riduzione delle distanze, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile".
- Zona "C" – "Nelle porzioni di zone C già compromesse, ove lo stato di fatto non consenta il rispetto delle distanze predette, possono trovare applicazione le disposizioni relative alle zone B sulle distanze e sulle altezze".

Dato atto che è sorta la necessità di definire puntualmente quanto riportato nelle norme suddette;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, interpretare in modo autentico le norme di attuazione del PUC vigente per quanto concerne la distanza dai confini;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
DELIBERA

Di Interpretare in modo autentico le norme di attuazione del PUC vigente per quanto concerne la distanza dai confini delle zone "A" "B" "C" nel seguente modo:

- Zona "A" – "Per eventuali trasformazioni o nuove costruzioni, quando siano ammesse in sede di piano attuativo, l'altezza massima di edificio non può superare l'altezza degli edifici circostanti di carattere storico-artistico o ambientale e le distanze tra gli edifici, ove non sia tecnicamente opportuno costruire sul confine, non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra gli edifici preesistenti, computate senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale".

- Zona “B” – “Nelle zone inedificate esistenti alla data di entrata in vigore del presente del presente decreto o risultanti libere in seguito a demolizione, contenute in un tessuto urbano già definito e consolidato, che si estendono sul fronte stradale o in profondità per una lunghezza inferiore a mt 24 per Comuni della I e II classe e a mt. 20 per quelli dalla III e IV classe, nel caso di impossibilità di costruire in aderenza, qualora il rispetto delle distanze tra pareti finestrate comporti l’inutilizzazione dell’area o una soluzione tecnica inaccettabile, il Comune può consentire la riduzione delle distanze, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile”.
- Zona “C” – “Nelle porzioni di zone C già compromesse, ove lo stato di fatto non consenta il rispetto delle distanze predette, possono trovare applicazione le disposizioni relative alle zone B sulle distanze e sulle altezze”.

Riscontrata l’urgenza di provvedere, con voti unanimi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

Di Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Presidente del Consiglio Comunale Enne Giovanni	Segretario Comunale Dott.ssa Busia Giovannina
---	---

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, il Responsabile del Servizio esprime parere **Favorevole** sulla regolarità tecnica del presente atto deliberativo, secondo il combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Servizio
Geom. Livia Maria Terenzio

Visti gli atti d'ufficio, si

CERTIFICA

che la presente deliberazione diventa esecutiva in data **28/10/2020** perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Girasole, 02/11/2020

Segretario Comunale
Dott.ssa Busia Giovannina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal **02/11/2020** (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)

Girasole, 02/11/2020

Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Busia Giovannina

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Girasole, _____

Il Responsabile del Servizio
f.to Geom. Livia Maria Terenzio